



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI E LE CANDIDATE CHE SOSTERRANNO TEST DI AMMISSIONE IN PRESENZA

Adempimenti dei candidati in conformità all'art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n.105 (che rimanda all'art. 9 del D.L. del 22 aprile 2021 n.22 conv. in legge n. 87/2021 ove sono disciplinate le cd certificazioni verdiCOVID-19), per lo svolgimento dei test di ammissione ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino presso l'area del Lingotto Fiere.

L'accesso sia fuori dai locali interessati sia all'interno, sarà consentito esclusivamente a soggetti muniti di mascherina FFP2.

Nell'area concorsuale sono previsti specifici **percorsi dedicati di ingresso e di uscita**, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da **prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita**;

È prevista una gestione degli **oggetti personali** del candidato, che dovranno essere **riposti in apposita busta**, consegnata all'atto dell'ingresso, in modo che non vi siano contatti e contaminazioni tra oggetti appartenenti a persone diverse e non vengano a contatto con il personale addetto al ritiro ed alla riconsegna a fine prova o che in modo fortuito non avvengano scambi degli oggetti tra candidati cui non appartengano;

Nei **locali della prova** sono previste **misure per il corretto afflusso e deflusso** su sensi alternati, sia in fase di assegnazione del posto, sia durante la consegna della scheda anagrafica che del modulo risposte, oltre che in uscita dai locali della prova e per ogni percorso che il candidato debba fare ogni volta che lasci giustificatamente la propria postazione;

I candidati/candidate dovranno:

- **non presentarsi presso la sede concorsuale** se affetti da uno o più dei seguenti **sintomi**:
 - **temperatura superiore a 37,5°C** e brividi;
 - **difficoltà respiratoria** di recente comparsa;
 - **perdita improvvisa dell'olfatto** (anosmia) o **diminuzione dell'olfatto** (iposmia), **perdita del gusto** (ageusia) o **alterazione del gusto** (disgeusia);
 - **mal di gola, tosse, raffreddore, brividi, diarrea, congiuntivite, mal di testa** o, comunque, di tipo **influenzale**;
- **non presentarsi presso la sede concorsuale** se sottoposti alla **misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario** e/o al **divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione** come misura di **prevenzione della diffusione del contagio** da COVID-19;
- **presentarsi indossando una mascherina tipo FFP2**. Tale mascherina dovrà essere indossata sia all'esterno che all'interno e dovrà essere mantenuta per tutta la durata della prova, nonché nell'eventualità che il candidato debba allontanarsi dall'aula. Non è consentito in nessun caso l'uso di mascherine facciali non filtranti o mascherine di comunità. Nel caso di mascherina ritenuta non idonea, l'Amministrazione fornirà ai candidati un dispositivo di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- **evitare assembramenti** e osservare rigorosamente la **distanza interpersonale di almeno 1 metro** sia nel **piazzale antistante Lingotto fiere**, sia durante **l'attesa ai varchi di accesso**, sia all'interno della **sede concorsuale** e durante tutte le attività ivi svolte;
- **accedere all'area concorsuale solo uno per volta** secondo le **indicazioni del personale** preposto;
- **igienizzarsi** frequentemente le **mani** con il gel contenuto negli **appositi dosatori**;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- **presentarsi da soli e senza** alcun tipo di **bagaglio**, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso i candidati e le candidate utilizzeranno un **sacco o un contenitore** in cui **deporre il bagaglio**, secondo le istruzioni ricevute dal personale addetto;
- **presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l'assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19** (secondo il modulo di dichiarazione reperibile) e il fatto di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. A tal fine, i candidati utilizzano il modulo ministeriale, disponibile nella pagina University o del sito web di Ateneo, dedicata alla procedura;
- esibire una **certificazione verde COVID-19 (Green pass) emessa dalla Piattaforma nazionale-DGC (vedi dopo come ottenere la certificazione verde)** che attesti una delle seguenti condizioni:
 - completato il percorso vaccinale per il COVID 19;
 - effettuata una prima dose o monodose di vaccino da almeno 15 giorni;
 - guarigione dal Covid da non più di sei mesi;
 - effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 con validità di **quarantotto ore dall'esecuzione del test**;

In assenza di certificazione verde è possibile presentare i relativi certificati vaccinali o certificato di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 con validità di **quarantotto ore dall'esecuzione del test**;

Le verifiche (elettroniche e non) verranno annotate accanto al nome del candidato all'atto dell'ingresso.

Qualora la **temperatura corporea**, rilevata, il giorno della prova, dai candidati medesimi (o dal personale di Ateneo o dell'Ente organizzatore) risulti **superiore ai 37,5C°**, il candidato o la candidata **non potrà accedere all'area concorsuale** né dichiarare il contrario nell'autocertificazione e il personale addetto alla vigilanza dovrà **accompagnarlo** in un'apposita **area dedicata all'isolamento** e dovrà tempestivamente **avvertire le autorità sanitarie competenti**, nonché le forze dell'ordine in caso di rifiuto. Il candidato o la candidata è tenuto, comunque, a **informare immediatamente i commissari** del concorso ed il personale di vigilanza della **presenza di qualsiasi sintomo simil influenzale**, anche durante l'espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti.

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, i candidati non potranno essere ammessi all'interno dell'area concorsuale.

IL CANDIDATO È TENUTO A PRESENTARE LA CD "AUTOCERTIFICAZIONE" COMPILATA E FIRMATA ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE PER LA VERIFICA.

Qualora il candidato o la candidata **non presenti autocertificazione compilata né certificazione verde cartacea né elettronica** o essa risulti **scaduta**, **non potrà accedere** e dopo l'identificazione ne verrà redatto attestato sintetico di **esclusione**.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Identificazione e ingresso in aula

I candidati e le candidate, ammessi/e all'area concorsuale, saranno poi **invitati dal personale** di assistenza a raggiungere, opportunamente **distanziati** e in base alla **segnaletica orizzontale e verticale**, le **postazioni di identificazione**. **Prioritariamente** vanno identificate le **donne in stato di gravidanza**, i **candidati e le candidate con disabilità** e i **candidati e le candidate richiedenti tempi aggiuntivi**.

Presso le **postazioni di identificazione** saranno resi disponibili appositi **dispenser di gel idroalcolico**. Gli operatori inviteranno i candidati a procedere **all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale**.

Successivamente i candidati verranno invitati ad **accedere all'aula** dove si **svolge la prova** e ad **occupare una postazione**, rispettando la **distanza di almeno 1 metro** in tutte le direzioni, preventivamente determinata.

I candidati, una volta **raggiunta la postazione** loro assegnata, dovranno:

- **rimanere seduti** per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all'uscita;
- **durante l'orario d'esame**, sarà permesso **l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente** per recarsi ai **servizi igienici** o per **altri motivi indifferibili**;
- **indossare** obbligatoriamente la **mascherina FFP2**;
- **seguire** scrupolosamente le **istruzioni fornite dalle Commissioni** e dal **personale di vigilanza**;
- **non consumare alimenti** ad **eccezione delle bevande** di cui i candidati e le candidate si devono munire preventivamente.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE VERDE (c.d. GREEN PASS)

Come e quando può essere rilasciato il Green Pass.

Lo possono ottenere:

- coloro che hanno ricevuto la **prima dose di vaccino** (si riceve **dopo 15 giorni dalla somministrazione**)
- coloro che hanno un **test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti**;
- coloro che possiedono un **certificato vaccinale** (servono **due dosi in Europa**)
- coloro che possono dimostrare di essere **guariti dal Covid**.

Il **Ministero della Salute** rilascia la Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sulla base dei dati trasmessi dalle **Regioni e Province Autonome** relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Si potrà ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto.

Come ottenere il green pass?

Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:

- tramite [Tessera Sanitaria](#) o [identità digitale \(Spid/Cie\)](#)
- Scaricando [Applmmuni](#) o [App IO](#)
- Dal sito del **Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale**, accendendo mediante il proprio **SPID**.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Per chi non dispone di strumenti digitali.

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / *EU digital COVID certificate*.

In generale, tutte le informazioni sulle certificazioni verdi si trovano sempre al link:

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>. Supporto e informazioni sono reperibili con il numero verde 800 91 24 91 e all'indirizzo mail: cittadini@dgc.gov.it.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 9 - Certificazioni verdi COVID-19

(Decreto-legge 52/21 come convertito dalla legge n. 87, 17 giugno 2021)

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) **certificazioni verdi COVID-19:** le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) **vaccinazione:** le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- c) **test molecolare:** test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata dal loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
- d) **test antigenico rapido:** test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitario da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
- e) **Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)** per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 (attestano) una delle seguenti condizioni:

- a) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;**
- b) **avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;**
- c) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) ha una **validità di nove mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. **La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

caso accertato positivo al SARS-CoV-2 .(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21 -ndr)

*4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una **validità di sei mesi** a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per impazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.*

*5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c) ha una validità di **quarantotto ore dall'esecuzione del test** ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, informato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) ed), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.*

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

(vedi modifica apportata dal DL 73/21, articolo 34, comma 9 bis, lettera b), come convertito dalla legge 106/21 -ndr)

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto. (modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 105/21

Art. 1 co. 6, del decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

"ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2**".*

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

ART.3. Co. 4, D.L. del 23 luglio 2021 n. 105.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 *[co 1 lett.i) concorsi pubblici]* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

ART. 13 DPCM del 17 giugno 2021

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

- a) **i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;**
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si ricorda che il green pass, sotto forma di **QR Code**, può essere **scansionato solo con l'app Verifica C19, unico strumento ritenuto idoneo** dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a garantire da un lato la **validità** della certificazione e dall'altro la **protezione dei dati personali** degli interessati, in conformità con i principi stabiliti dal **Regolamento Europeo 679/2016** in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al **principio di minimizzazione**.

Il soggetto verificatore vedrà solamente:

- il **nome** e il **cognome** del soggetto che presenta il pass (che dovrà essere **confermato da un documento di riconoscimento**)
- una **spunta verde** in caso di **validità del certificato**,
- o una **croce rossa** nel caso di **certificato non valido perché scaduto**.

Non sono indicati altri dati, in particolare **non vengono fornite informazioni circa le condizioni sulla base delle quali il pass è stato rilasciato** (se si è fatto il vaccino e quale, se si è guariti dal

Covid o se si è effettuato un tampone), o altre generalità riferite all'interessato. Nessun dato viene registrato o memorizzato.